

NASPI

Dal **1° maggio 2015** è operativa la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) introdotta dal **Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22**, che sostituisce ASPI e mini-ASPI, che non potranno più essere richieste a partire da tale data.

E' un assegno che spetta, a partire dal 1° maggio 2015, ai lavoratori in **disoccupazione involontaria** (chi perde il lavoro) che hanno lavorato almeno 3 mesi.

Possono accedere alla NASPI tutti i **lavoratori del settore privato** - ad eccezione dei lavoratori agricoli (per i quali è previsto un diverso regime) - in possesso dei seguenti **requisiti**:

a) Stato di disoccupazione involontario ora disciplinato dall'art. 19 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015. È possibile accedere al beneficio anche a seguito di **dimissioni per giusta causa** (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing e altre ipotesi).

Possono inoltre accedere alla NASPI anche le **lavoratrici madri durante il cd. "periodo tutelato"** che inizia trecento giorni prima della data presunta del parto e si conclude al compimento del primo anno di vita del figlio. Parallelamente a quanto già previsto con l'ASPI, tale misura riguarda anche le **risoluzioni consensuali** avvenute nell'ambito della procedura di **conciliazione preventiva presso la Direzione Territoriale del Lavoro** introdotta dalla Legge 92/2012. L' Interpello n. 13/2015 e la Circolare INPS n.142/2015 hanno confermato che la possibilità di accesso al beneficio riguarda anche i licenziamenti con accettazione dell'offerta conciliativa ex art.6 del D.lgs. 23/2015 e quelli intimati per motivi disciplinari.

b) Tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono valide a tal fine tutte le settimane retribuite, purché in tale periodo risulti corrisposta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti, si applicano invece le disposizioni già vigenti.

Non sono considerati utili i periodi del rapporto di lavoro durante i quali non sia prevista la contribuzione, come ad esempio durante la cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore, la fruizione di permessi per l'assistenza a disabili, i periodi di malattia per cui non sia prevista l'integrazione datoriale.

c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di *reale presenza al lavoro* a prescindere dall'orario prestato. Il riferimento è il flusso mensile UNIEMENS mediante il quale i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi del personale. La Circolare INPS n.94/2015 esplicita alcuni casi particolari che, se si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate (malattia, CIGO o CIGS a zero ore, maternità obbligatoria).

Quindi, la nuova disoccupazione in vigore dal 1° maggio 2015 spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- **Stato di disoccupazione.**
- **Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.**
- **Se possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell'inizio del periodo di disoccupazione.**

Sono beneficiari anche gli **apprendisti**, i **soci lavoratori di cooperativa** che abbiano stabilito, con la propria adesione - o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il **personale artistico** con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori che hanno alternato periodi di lavoro nel **settore agricolo** e periodi di lavoro in

settori non agricoli, tali periodi sono **cumulabili** per poter usufruire della NASPI. È comunque necessario che nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, anche se avvenuto in agricoltura.

L'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento sia superiore a 1.195 euro, l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

A partire dal 91° giorno di fruizione, la NASPI si riduce progressivamente del 3 per cento ogni mese.

Sebbene la modalità di calcolo sia simile a quella dell'ASPI, è prevista una **nuova base di calcolo** determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

La NASPI è corrisposta mensilmente, per **un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni**. La durata massima è fissata a 24 mesi, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n.148/2015. Non sono considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.

La NASPI può essere anche erogata in **un'unica soluzione** per avviare un'attività autonoma.

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica. La Circolare n.94/2015 indica le modalità:

- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto
- Enti di Patronato
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 - 164 164 da rete mobile.

La domanda va inoltrata, comunque, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.